



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI RICEVUTE
TRAMITE “CANALE INTERNO”**



SOMMARIO

1	Premessa	3
2	Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione	3
2.1	Presentazione e Gestione delle Segnalazioni, Denunce e Divulgazioni pubbliche.....	3
2.2	Il Segnalante (“Whistleblower”).....	4
2.3	Oggetto della Segnalazione, Denuncia o Divulgazione pubblica.....	5
3	Segnalazione tramite “canale interno” di VEM	6
3.1	Gestione della Segnalazione	8
4	Misure di Protezione	10
4.1	L’ambito soggettivo di protezione.....	10
4.2	Tipologie di tutele	11
4.3	Tutela dei dati personali.....	17
5	La Segnalazione Esterna all’ANAC, la Divulgazione Pubblica e la Denuncia all’Autorità	1
8		
5.1	Le segnalazioni “esterne” all’ANAC.....	19
5.2	La divulgazione pubblica	21
5.3	La denuncia all’Autorità giudiziaria.....	22
6	Fonti di Riferimento	22
7	Divulgazione del Regolamento	23

1 PREMESSA

Il presente Regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni nell'ambito dell'attività di VEM Sistemi S.p.A. (di seguito anche "VEM"), C.F./P.IVA 01803850401, con sede legale in Via Don Sebastiano Calderoni, n. 12, Forlì (FC), inerenti la violazione del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (in seguito "Direttiva") e del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le previsioni del presente Regolamento sono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 disponibile al seguente link <https://vem.com/azienda/legal-and-compliance/modello-231-e-codice-etico/>.

2 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

2.1 PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, DENUNCE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Le previsioni del D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, hanno introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono, infatti, essere presentate con le seguenti modalità:

1. attraverso l'apposito "canale interno" raggiungibile al seguente link <https://segnalazioni.vem.com/#/> e descritto dettagliatamente al par. 0;
2. attraverso il "canale esterno" rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito "ANAC") solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore (meglio definite al par. 5.1);
3. attraverso la **divulgazione pubblica**, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore (meglio definite al par. 5.2);

4. attraverso la denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei casi, meglio definiti al par. 5.3, in cui il diritto dell'Unione europea o nazionale impongano al segnalante stesso di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio perché la violazione costituisce reato.

2.2 IL SEGNALANTE ("WHISTLEBLOWER")

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023 ricomprende:

- tutti i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con la Società, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno);
- coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con l'Ente (ad esempio in fase di trattative precontrattuali);
- coloro il cui rapporto giuridico sia cessato o che siano in periodo di prova;
- i consulenti;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- gli azionisti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Il segnalante coincide, dunque, con la persona fisica che effettua una segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sugli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni acquisiti nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

2.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA

Oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono essere le informazioni sulle violazioni, comprese i fondati sospetti, di specifiche normative nazionali e dell'Unione europea, ed in particolare le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di VEM.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- a. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
- b. Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da VEM
- c. Illeciti derivanti da norme dell'Unione europea o nazionali
- d. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- e. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, valuti possibile compiersi.

Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici), che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono, inoltre, ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

Non sono, infine, ricomprese tra le violazioni segnalabili: i) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; ii) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali; iii) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3 **SEGNALAZIONE TRAMITE “CANALE INTERNO” DI VEM**

Lo strumento che il legislatore ha indicato in via privilegiata per l'inoltro delle segnalazioni è il canale interno.

Al fine di ricevere le segnalazioni tramite canale interno, VEM ha adottato la piattaforma informatica reperibile all'indirizzo <https://segnalazioni.vem.com/#/> a cui si può accedere anche dal sito-web di VEM nella sezione <https://vem.com/azienda/legal-and-compliance/whistleblowing/>.

VEM ha nominato il “Gestore” della segnalazione, ovvero la figura preposta per la gestione della segnalazione e della definizione dell'istruttoria, nel proprio Organismo di Vigilanza, e il “Custode dell'Identità”, nella persona del Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) di VEM, ovvero il responsabile dell'autorizzazione per l'accesso ai dati identificativi del segnalante. Per maggiori informazioni in merito alla composizione e ai compiti dell'Organismo di Vigilanza si rinvia al link

https://vem.com/legal/modello_231/Organismo-Di-Vigilanza.pdf.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima o riservata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Gestore e dallo stesso gestita, mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un *Key Code* di 16 caratteri, che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Gestore e dialogare, rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- per avere massima garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, è preferibile che il segnalante acceda alla piattaforma per l'invio delle segnalazioni utilizzando un proprio dispositivo personale e al di fuori delle sedi VEM, tramite una rete non aziendale;
- la piattaforma permette di inviare segnalazioni anche in forma di file audio contenenti un messaggio vocale e, qualora intenda allegare un file audio, il segnalante è invitato ad adottare ogni opportuna misura a garanzia della propria riservatezza (ad esempio, utilizzando applicazioni di distorsione vocale);
- l'identità del segnalante potrà essere svelata, al Gestore solamente nel caso in cui questi ne faccia richiesta per poter dar seguito all'istruttoria, qualora circostanziata e fondata; per poter accedere all'identità del segnalante il Gestore deve ottenere dal Custode dell'Identità l'autorizzazione all'accesso ai dati identificativi del segnalante;
- L'identità del segnalante potrà essere svelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alla segnalazione, ossia dal Gestore, solo in forza di espresso consenso del segnalante stesso.

3.1 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono indirizzate dalla piattaforma al Gestore che riceve un messaggio via e-mail, contenente unicamente la notifica della ricezione di una segnalazione sulla piattaforma. Il Gestore prende tempestivamente visione del contenuto della segnalazione, della documentazione eventualmente ricevuta e rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione.

Qualora la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato alla gestione della segnalazione, essa deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il Gestore, quindi, esamina il contenuto della segnalazione ed effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, per valutarne l'ammissibilità e poter, quindi, accordare al segnalante le tutele previste.

Per verificare la fondatezza della segnalazione il Gestore, esclusivamente tramite la piattaforma, può chiedere al segnalante approfondimenti o ulteriori informazioni, attraverso la funzione "Commenti" e "Messaggi" e può anche fare richiesta di documentazione attraverso la funzione "Allega file".

Il Gestore può svolgere le verifiche di sua competenza, all'esito delle quali, ove emerga l'infondatezza della segnalazione ovvero l'insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone l'archiviazione, selezionando la modalità "rifiutata" in corrispondenza della segnalazione sulla piattaforma.

Il Gestore procede all'archiviazione delle segnalazioni nei casi di:

- a. manifesta mancanza di violazioni di norme nazionali o comunitarie;
- b. manifesta incompetenza di VEM sulle questioni segnalate;
- c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- d. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;
- e. finalità palesemente emulativa;
- f. accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte censurabili;
- h. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

All'esito delle attività svolte, ove si ravvisi la fondatezza della segnalazione, il Gestore è tenuto a rivolgersi tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le rispettive competenze. Sarà dunque dovere del Gestore presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Non spetta, infatti, al Gestore della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da VEM oggetto di segnalazione, spettando tali verifiche unicamente agli enti/istituzioni a ciò preposti.

VEM adotta, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01 e da eventuali accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

Il Gestore fornisce un riscontro alla segnalazione entro il termine di tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento; tale riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione della segnalazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata oppure nel rinvio all'Autorità competente per ulteriori indagini.

Occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre (3) mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

4 MISURE DI PROTEZIONE

Le disposizioni vigenti prevedono un sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni e anche ai soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

4.1 L'AMBITO SOGGETTIVO DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano al segnalante, come meglio definito al par. 2.2, in caso di segnalazione tramite canale interno, denuncia o divulgazione pubblica delle violazioni.

Oltre al segnalante le misure di protezione si possono applicare, nei casi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente (D.lgs. n. 24/2023) anche ai seguenti soggetti:

- il "facilitatore", inteso come persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

4.2 TIPOLOGIE DI TUTELE

Il sistema di protezione previsto dal D.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

I. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate tramite messaggistica vocale condivisa sulla piattaforma.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione venga effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse entro il termine indicato al punto 3.1.

La normativa prevede espressamente due casi nei quali, per rivelare l'identità del segnalante a soggetti diversi dal Gestore, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il legislatore ha infine ritenuto di garantire la riservatezza anche:

- i. alla persona fisica segnalata;
- ii. al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- iii. a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione.

La riservatezza del facilitatore, della persona fisica segnalata e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie.

II. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate da VEM in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Le norme vigenti prevedono, a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato,*

posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Sono considerati atti che possono avere natura ritorsiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito indicati:

- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di qualifica o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di demerito o referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di consulenza, fornitura di beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono incluse nella disciplina di protezione anche le ritorsioni *“solo tentate o minacciate”*.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è, in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

- a. il *whistleblower* ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023;
- c. è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- d. non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”;
- e. non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

È opportuno sottolineare che la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i

medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento di tale responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal segnalante **esclusivamente ad ANAC**, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. Nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. In caso di licenziamento, è prevista la nullità dello stesso e il diritto al reintegro nel posto di lavoro.

III. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Il segnalante non è perseguibile per i reati di seguito indicati nei casi di diffusione di informazioni protetta dalla normativa sul *whistleblowing*:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante opera solo nei casi in cui ricorrano cumulativamente due condizioni:

- a. occorre che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. Il segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- b. occorre inoltre che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti (D.lgs. n. 24/2023) al fine di poter beneficiare delle tutele.

L'esonero di responsabilità rileva solo nell'ipotesi di accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Inoltre, l'esclusione della responsabilità penale e di ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, si estende ai comportamenti, agli atti o alle omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

IV. le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

È prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco, pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

V. Il divieto di rinunce e transazioni.

La normativa prevede che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla normativa sul whistleblowing non siano valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, comma 4, c.c. (vale a dire davanti al giudice, in sede sindacale, ecc.).

4.3 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, divulganti o denunciati, il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le Autorità competenti, avvengano in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Tale tutela va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento di dati personali.

In merito alla gestione delle segnalazioni, soprattutto per quanto concerne quelle ricevute tramite la piattaforma in uso, VEM - in qualità di Titolare del trattamento - si impegna a rispettare alcuni fondamentali principi in materia di tutela dei dati personali, in particolare:

- ricorrere per la fornitura della piattaforma a un soggetto che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, cosicché il trattamento soddisfi i requisiti previsti al Reg. UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato; inoltre, tale soggetto è stato debitamente nominato "responsabile del trattamento" ex art. 28 Reg. UE 2016/679;
- assicurare, per quanto di propria competenza, il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative idonee a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, distruzione e il danno accidentali;

- rendere *ex ante* ai possibili interessati una specifica informativa sul trattamento dei dati personali *ex art. 13 Reg. UE 2016/679*, mediante la pubblicazione sul proprio sito web <https://vem.com/privacy-informativa-whistleblowing/>;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati trattati tramite la piattaforma *ex art. 35 Reg. UE 016/679*;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento *ex art. 30 Reg. UE. 2016/679*, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, specificatamente per il termine definito per l'obbligo di riscontro e per i successivi cinque (5) anni.

Tutti i soggetti interessati, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 – 22 *ex Reg. UE 2016/679*. Tuttavia, in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati e delle finalità di trattamento, in caso di ricezione di istanze di esercizio dei diritti VEM – quale Titolare del trattamento – terrà conto di quanto previsto dall'art. 2 *undecies* Codice Privacy rubricato "Limitazioni ai diritti dell'interessato" che individua talune ipotesi in cui i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 non possono essere esercitati poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 Codice Privacy. Di ciò, VEM ha dato debito conto nell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679.

5 LA SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC, LA DIVULGAZIONE PUBBLICA E LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ

Oltre alle segnalazioni interne la normativa vigente disciplina ulteriori modalità di segnalazione attraverso il c.d. canale esterno, vale a dire l'ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La possibilità di accedere a tali canali di segnalazione è vincolata alla sussistenza di precise condizioni di seguito riportate.

5.1 LE SEGNALAZIONI "ESTERNE" ALL'ANAC

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità Giudiziaria. I soggetti legittimati all'invio di segnalazioni esterne sono sempre le persone fisiche indicate al punto 2.2 del presente Regolamento.

Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC, che ritiene di non essere competente, devono essere trasmesse a quest'ultima, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. La trasmissione va fatta entro sette (7) giorni dalla data del ricevimento delle segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

L'accesso al "canale esterno" presso ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo presso l'Ente interessato dalla segnalazione o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante e i soggetti che godono della protezione di cui al punto 4.1 possono, inoltre, comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti, come meglio dettagliati al regolamento consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>

In particolare, si tratta di:

- Piattaforma informatica tramite accesso al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>;
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni inviate direttamente all'ANAC attraverso la piattaforma informatica vengono gestite, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'ANAC sono disciplinate dalle Linee Guida adottate dall'Autorità cui si fa rinvio (vedasi, in particolare, la Seconda Parte della Delibera ANAC n. 311 del 12/7/2023).

5.2 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione per il segnalante (e gli altri soggetti tutelati) è riconosciuta in caso di divulgazione pubblica esclusivamente se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna, a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, e non semplici illazioni, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché, sulla base di fondati motivi, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione

previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

5.3 LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il D.lgs. n. 24/2023 riconosce al segnalante anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità Giudiziarie cui è sporta la denuncia.

6 FONTI DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è predisposto in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01 adottato da VEM ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed altre fonti, di seguito richiamate:

- legge 30 novembre 2017, n. 179 «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*»;
- direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del*

23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;

- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;
 - delibera ANAC n. 311 del 12/7/2023 contenente Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
 - Codice Etico disponibile al seguente link <https://vem.com/azienda/legal-and-compliance/modello-231-e-codice-etico/>
-

7 DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è consultabile attraverso il sito internet di VEM al seguente link <https://vem.com/azienda/legal-and-compliance/whistleblowing/>.

VEM promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, e-learning) per divulgare le finalità della disciplina in materia di whistleblowing e la procedura adottata per le segnalazioni.

VEM sistemi

VEM Sistemi S.p.A.

47122 Forlì (FC)
Località San Giorgio
Via Don Sebastiano Calderoni, 12
Ph. +39 0543 725005 - Fax +39 0543 725277

I nostri uffici sono a:
Forlì, Milano, Modena,
Padova, Roma, Senigallia

Capitale sociale
Euro 500.000 i.v.
Registro Imprese

FC 01803850401
R.E.A. FC 217998
C.F./P.IVA 01803850401

info@vem.com
vem.com

